



AGENZIA DI <b>LECCE TASSELLI</b>		CODICE	NUMERO DI POLIZZA		NUMERO DI VARIAZIONE	SUB AGENZIA	SIRE
GIOSA ASSICURAZIONI S.A.S. DI GIANLUCA GIOSA & C.		761	2022/07/6302199				03005
CONTRAENTE <b>CASA DI CURA VILLA VERDE</b>		CODICE FISCALE O PARTITA IVA		01983380757			
DOMICILIO <b>V. MONTERONI 222</b>		LECCE		LE		C.A.P. 73100	
DECORRENZA CONTRATTO	SCADENZA CONTRATTO	DURATA CONTRATTO		DATA PRIMA SCADENZA		RATEAZIONE	INDICIZZAZIONE
g. 31 m. 12 a. 2022	g. 31 m. 12 a. 2023	a. 01 m. 00 g. 00		g. 31 m. 12 a. 2023		Annuale	sino NO
SOSTITUISCE LE POLIZZE				NS. DELEGA	NS. QUOTA	DELEGATARIA	
PAGATO AL				COD. DEL.	N. POLIZZA DELEGATARIA		
NR PARTE	AGENZIA	RAMO	N. DI POLIZZA	COASSICURAZIONE			
sino							
NO	761	07	2021/07/6276580	22.903,88	2.290,39	0,00	5.605,73
TOTALE PREMIO NETTO				ACCESSORI	DIRITTI	IMPOSTA	TOTALE PRIMA RATA EURO
22.903,88							30.800,00
							TOTALE RATE SUCCESSIVE EURO
							30.800,00
TAC. RINNOVO	REG. PREMIO	TEMP.	T. PROD.	CODICE RISCHIO	RESCINDIBILE	RISCHIO COMUNE	
N()	SI	NO	0	23021	NO	POLIZZA COLLEGATA	
sino	sino	sino			sino	CODICE DI AGGREGAZIONE	

L'imposta è maggiorata dell'1% per contributi antiracket e antiusura nei limiti di cui al D.M. 239/2002.

Il pagamento del premio è convenuto con rateazione Annuale.

È possibile pagare il premio nei seguenti modi: denaro contante (entro i limiti previsti dalla normativa in vigore), assegni bancari e circolari, bonifici bancari, bollettini postali, carte di debito/credito (in base alla vigente normativa).

**RISCHIO ASSICURATO**

La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante ai sensi di legge all'Assicurato nella sua qualità di:

CASE DI CURA PRIVATE ESERCENTE CASA DI CURA DENOMINATA "VILLA VERDE" UBICATA IN VIA MONTERONI,222 -73100 LECCE -

Ubicazione: **LECCE VIA MONTERONI 222**

Posizioni INAIL: 29220297/79 - 93125803/85.

**MASSIMALI DI GARANZIA**

R.C.T.

MASSIMALE PER SINISTRO	2.000.000
Con il limite PER PERSONA	2.000.000
Con il limite PER COSE	2.000.000

R.C.O.

MASSIMALE PER SINISTRO	2.000.000
Con il limite PER PERSONA	2.000.000

È operante la garanzia per la quale è stato indicato il massimale.

**NORME AGGIUNTIVE**

Si intendono operanti le Norme Aggiuntive di cui alle lettere ===== del Mod. RCG55121 Ed. 11/2021.

**PREMIO**

Mercedi/retribuzioni	===== x ===== %	Premio netto euro	=====
Valore	===== x ===== %	Premio netto euro	=====
Addetti	===== x =====	Premio netto euro	=====
Fatturato	8.800.000 x 2,60 %	Premio netto euro	22.903,88
Superficie/estensione	x	Premio netto euro	=====
Unità assicurate	=====	Premio netto euro	22.880,00
		<b>TOTALE PREMIO NETTO ANNUO euro</b>	<b>22.880,00</b>

Premio minimo per ciascun periodo assicurativo annuo (o minor periodo di assicurazione) euro 25.168,00 oltre l'imposta.

**DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO**

- a) Nell'ultimo biennio si sono verificati i seguenti sinistri: SIN.N. 2022/203670 DEL 22/09/2022 RISERVATO EURO 5.500,00.
- b) Nell'ultimo biennio non sono stati annullati contratti inerenti le garanzie prestate con la presente polizza.
- c) Non esistono altre assicurazioni in corso per i medesimi rischi assicurati con la presente polizza.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal Contraente o dall'Assicurato possono compromettere il diritto alla prestazione.



Formano parte integrante del contratto le Condizioni di Assicurazione Mod. RCG55121 Ed. 11/2021, che il Contraente dichiara di approvare, nonché il Mod. 54056.

La presente scheda di polizza è emessa a LECCE il 22/12/2022.

**IL CONTRAENTE**

**CASA DI CURA VILLA VERDE**

Prof. Dott. Giovanni Verrienti s.r.l.  
Sede Legale e Amministrativa

Via Monteroni n. 222 - 73100 LECCE  
C.F. e P.IVA: 01983380757

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni contenute negli articoli delle Condizioni di Assicurazione Mod. RCG55121 Ed. 11/2021: Art. 8 (Diritto di recesso della Società dopo ogni sinistro); Art. 9 (Proroga dell'assicurazione); Art. 16 (Obbligo di comunicare alla Società tutti gli elementi per la regolazione del premio); Art. 19 (Gestione delle vertenze di danno - Spese legali).

ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.

**ITALIANA ASSICURAZIONI REALE GROUP**

**GIOSA ASSICURAZIONI s.a.s.**  
di Gianluca Giosa & C.  
Via B. Ravenna, 15 - 73100 LECCE

**IL CONTRAENTE**

**CASA DI CURA VILLA VERDE**

Prof. Dott. Giovanni Verrienti s.r.l.  
Sede Legale e Amministrativa

Servizio Clienti Benvenuti in Italiana 800-101313  
Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20  
Via Monteroni n. 222 - 73100 LECCE  
C.F. e P.IVA: 01983380757

IL CONTRAENTE, con la firma, dichiara di aver ricevuto il DIP Mod. RCG55121/DP Ed. 10/2018, il DIP aggiunto Danni Mod. RCG55121/DA Ed. 07/2022 e le Condizioni di Assicurazione comprensive del glossario dei termini Mod. RCG55121 Ed. 11/2021

**CASA DI CURA VILLA VERDE**

Prof. Dott. Giovanni Verrienti s.r.l.  
Sede Legale e Amministrativa

Via Monteroni n. 222 - 73100 LECCE  
C.F. e P.IVA: 01983380757

Il premio è stato incassato il

28/12/2022

(l'Agente, Subagente od Esattore)

**ITALIANA ASSICURAZIONI REALE GROUP**

**GIOSA ASSICURAZIONI s.a.s.**  
di Gianluca Giosa & C.  
Via B. Ravenna, 15 - 73100 LECCE  
Tel. 0832 307942  
Partita IVA 03837560758



1166840003403668

**ALLEGATO**

AGENZIA: LECCE TASSELLI POLIZZA n.: 2022/07/6302199 DELLA QUALE FORMA PARTE INTEGRANTE

**CLAUSOLA**

Si prende atto tra le Parti che:

- 1) le Condizioni di Assicurazione Mod. RC55121 Ed.11/2021 sono sostituite dalle Condizioni Contrattuali riportate nell'allegato fascicolo Mod.RCG55121/SS - Ed.10.2020 che forma parte integrante del contratto;
- 2) il 'Questionario Strutture e Servizi Sanitari Ed. Agosto 2020' forma parte integrante del presente contratto;
- 3) a deroga dell'Art. 21- FRANCHIGIA R.C.T. - delle Condizioni Contrattuali Mod. RCG55121/SS, l'assicurazione è operante con una franchigia per sinistro di:
  - Euro 1.000,00 per danni a cose;
  - Euro 5.000,00 per danni da morte o lesioni cagionate agli assistiti;ferma restando la validità di eventuali scoperti e franchigie di importo diverso previste dalle condizioni di polizza.
- 4) la polizza prevede una retroattività decennale con massimale aggregato per i dieci anni di Euro 2.000.000,00;
- 5) si intendono richiamate ed operanti le seguenti Condizioni Aggiuntive:
  - . A) Rinuncia alla rivalsa per colpa grave;
  - . B) R.C. Personale del Dipendente;
  - . C) Direttore Sanitario;
  - . D) Medicina estetica.Fermo il resto.

**IL CONTRAENTE**

**CASA DI CURA VILLA VERDE**  
Prof. Dott. Giovanni Verrienti s.r.l.  
Sede Legale e Amministrativa  
Via Monteroni 222 - 73100 LECCE  
C.F. e P.IVA: 01993380757

ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.

**ITALIANA ASSICURAZIONI** REALE GRUPPO  
**GIOSA ASSICURAZIONI** s.a.s  
di Gianluca Giosa & C.  
Via B. Ravenna, 15 - 73100 LECCE  
Tel. 0832 307942  
Partita IVA 03837560758

**SEZIONE 1 – DATI ANAGRAFICI**
**Tabella 1.1**

Ragione Sociale:	VILLA VERDE PROF. DOCT. G. VERRIENTI SRL
Forma Giuridica:	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
P.IVA o Codice Fiscale:	01983380757
Anno di Costituzione:	1984
Indirizzo Sede Legale:	VIA MONTERONI, 222 - 73100 - LECCE
Indirizzo Sede Operativa:	VIA MONTERONI, 222, - 73100 - LECCE
Indirizzo Eventuali Sedi Secondarie:	
Sito Internet:	WWW.VILLAVERDE.LECCE.IT

**SEZIONE 2 – IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO**
**Tabella 2.1 - Selezionare l'identificazione corretta**
*N.B.: E' prevista l'elencazione di sole strutture con natura giuridica privata*

<input type="radio"/>	Ambulatorio di Radiologia e Diagnostica per Immagini
<input type="radio"/>	Associazione di Volontariato
<input type="radio"/>	Azienda Ospedaliera Privata
<input type="radio"/>	Casa Albergo
<input checked="" type="radio"/>	Casa di Cura privata – Clinica Privata
<input type="radio"/>	Casa di Riposo
<input type="radio"/>	Casa Famiglia
<input type="radio"/>	Centri di professioni sanitarie non mediche
<input type="radio"/>	Centri e presidi di riabilitazione funzionale di disabili psichici, fisici e sensoriali
<input type="radio"/>	Centro di Recupero da Tossicodipendenze
<input type="radio"/>	Centro Diurno
<input type="radio"/>	Centro Fisioterapico
<input type="radio"/>	Centro Odontoiatrico – Clinica Dentale – Studio Dentistico
<input type="radio"/>	Clinica Veterinaria
<input type="radio"/>	Comunità Alloggio
<input type="radio"/>	Comunità Educativo Riabilitative
<input type="radio"/>	Consultori famigliari e materno infantili (esclusa diagnostica prenatale)
<input type="radio"/>	Hospice extra ospedalieri (malati terminali)
<input type="radio"/>	Laboratorio di Analisi Cliniche (escluso analisi genetiche)
<input type="radio"/>	Poliambulatorio (esclusa diagnostica per immagini, scintigrafia, PET)
<input type="radio"/>	Residenza Assistenziale
<input type="radio"/>	Residenza Assistenziale Flessibile – R.A.F.
<input type="radio"/>	Residenza Sanitaria Assistenziale – R.S.A.
<input type="radio"/>	Società o cooperativa di infermieri
<input type="radio"/>	Società o cooperativa di operatori socio sanitari (O.S.S.)
<input type="radio"/>	Stabilimenti di cure termali
<input type="radio"/>	Struttura Residenziale Psichiatrica
<input type="radio"/>	Altro (specificare)
	.....

**SEZIONE 3 – NOTIZIE ASSICURATIVE**

3.1 - Il rischio è attualmente assicurato?

Si  No

3.2 - Con quale Compagnia?

ITALIANA ASSICURAZIONI

3.3 - Data di decorrenza e scadenza della polizza:

decorrenza 31,12,2021 scadenza ...../...../.....

3.4 - Premio annuo comprensivo di imposte:

euro .....

3.5 - Motivo della cessazione della polizza:

Disdetta da parte del Richiedente  
 Disdetta da parte della Compagnia di cui al punto 3.2  
 Mancato rinnovo da parte della Compagnia di cui al punto 3.2  
 Scadenza naturale

3.6 – Massimale RCT/O richiesto (selezionare anche più opzioni):

	1,5 ML	<del>2 ML</del>	2.5 ML	3 ML	5 ML	Altro .....
--	--------	-----------------	--------	------	------	----------------

3.7 – Sinistri

N.B: col termine di "Sinistro RCT" si intende: "La richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione"

3.7.1 - Nell'ultimo quinquennio si sono verificati sinistri o comunque vi sono state richieste di risarcimento da parte di terzi?	<input checked="" type="radio"/> Si (compilare punto 3.8) <input type="radio"/> No
3.7.2 - Alla data di compilazione del presente questionario il Richiedente è a conoscenza di fatti, circostanze o situazioni che possono determinare una richiesta di risarcimento da parte di terzi?	<input checked="" type="radio"/> Si (compilare punto 3.8) <input type="radio"/> No
3.7.3 - Il richiedente è a conoscenza di procedimenti penali instaurati nei confronti di propri collaboratori, liberi professionisti o dipendenti, per morte o lesioni subite dai pazienti?	<input type="radio"/> Si (compilare punto 3.8) <input type="radio"/> No

3.8 - Indicare di seguito ulteriori dettagli sui sinistri o sulle richieste di risarcimento ricevute.

È possibile inoltre allegare altro materiale utile alla valutazione dell'accaduto avendo cura di eliminare i dati sensibili.

Data evento	Data richiesta di risarcimento	Fatto	Importo richiesta	Importo liquidato
		VEDERE QUESTIONARIO 2021 PER <del>DE</del> GLI EVENTI PER I QUALI VI È RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO  PER LE SITUAZIONI GENERATE NEL 2022 VEDERE L'ALLEGATO ELENCO		

3.9 E' richiesta al personale medico dipendente e non dipendente l'esibizione di polizza di RC professionale stipulata individualmente?	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No
---	---

SEZIONE 4 – RISK MANAGEMENT E INFORMAZIONI GENERALI

<p>4.1 – E' presente una funzione di 'risk management' dedicata all'attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario?</p>	<p><input checked="" type="radio"/> Si  <input type="radio"/> No</p>
<p>In caso di risposta negativa indicare i tempi previsti per l'attuazione</p>	<p>.....</p>
<p>4.2 – L'attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario è costante, documentata, con piani di prevenzione e obiettivi annuali?</p>	<p><input checked="" type="radio"/> Si <b>D.V.R</b>  <input type="radio"/> No</p>
<p>Se sì, da che anno è disponibile la documentazione</p>	<p>..... <b>2014</b> .....</p>
<p>4.3 - E' presente un sistema di incident reporting e di relativa reportistica periodica (monitoraggio eventi sentinella)?</p>	<p><input type="radio"/> Si, meno di sei mesi  <input type="radio"/> Si, più di sei mesi  <input checked="" type="radio"/> No</p>
<p>4.4 - Sono state realizzate le azioni suggerite dalle raccomandazioni agli operatori elaborate dal Ministero della Salute?</p>	<p><input checked="" type="radio"/> Si  <input type="radio"/> No</p>
<p>Se sì, indicare per quali raccomandazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 1. Corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di Cloruro di Potassio -KCL- ed altre soluzioni concentrate contenenti Potassio</li> <li><input type="checkbox"/> 2. Prevenire la ritenzione di garze, strumenti o altro materiale all'interno del sito chirurgico</li> <li><input type="checkbox"/> 3. Corretta identificazione dei pazienti, del sito chirurgico e della procedura</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 4. Prevenzione del suicidio di paziente in ospedale</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 5. Prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità ABO</li> <li><input type="checkbox"/> 6. Prevenzione della morte materna correlata al travaglio e/o parto</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 7. Prevenzione della morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia farmacologica</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 8. Prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 9. Prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchi elettromedicali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 10. Prevenzione dell'osteonecrosi della mascella/mandibola da bifosfonati</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 11. Morte o grave danno conseguenti ad un malfunzionamento del sistema di trasporto (intraospedaliero, extraospedaliero)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 12. Prevenzione degli errori in terapia con farmaci "Lookalike/sound-alike"</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 13. Prevenzione e gestione della caduta del paziente nelle strutture sanitarie</li> <li><input type="checkbox"/> 14. Prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplastici</li> <li><input type="checkbox"/> 15. Morte o grave danno conseguente a non corretta attribuzione del codice triage nella Centrale operativa 118 e/o all'interno del Pronto soccorso</li> <li><input type="checkbox"/> 16. Raccomandazione per la prevenzione della morte o disabilità permanente in neonato sano di peso &gt; 2500 grammi non correlata a malattia congenita</li> <li><input type="checkbox"/> 17. Raccomandazione per la riconciliazione farmacologica</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 18. Raccomandazione per la prevenzione degli errori in terapia conseguenti all'uso di abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli</li> </ul>
<p>4.5 – Sono previste campagne educative per il personale (es. sull'igiene delle mani)</p>	<p><input checked="" type="radio"/> Si  <input type="radio"/> No</p>
<p>4.6 – Esiste un regolamento per la gestione della documentazione clinica di ricovero ed ambulatoriale</p>	<p><input type="radio"/> Si, da meno di 2 anni  <input checked="" type="radio"/> Si, da più di 2 anni  <input type="radio"/> No</p>
<p>4.7 - Da che anno sono disponibili le cartelle cliniche relative agli interventi eseguiti</p>	<p>..... <b>1984</b> .....</p>
<p>4.8 – I referti di tutte le prestazioni ambulatoriali vengono archiviati</p>	<p><input checked="" type="radio"/> Si  <input type="radio"/> No</p>
<p>4.9 – C'è un sistema di archiviazione delle immagini fotografiche e delle riprese video</p>	<p><input checked="" type="radio"/> Si  <input type="radio"/> No</p>

4.10 – Esiste un piano annuale per la verifica di sicurezza e funzionalità delle apparecchiature ed attrezzature elettromedicali, basato su di un inventario dedicato ed aggiornato annualmente	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No
4.11 - E' prevista una formazione obbligatoria per i neoassunti e di aggiornamento per il personale.	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No
4.12 - Risultano attività prive o per le quali è in corso la relativa domanda di autorizzazione ai sensi di legge per l'esercizio dell'attività oggetto della presente assicurazione?	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
Se sì, specificare quali:	
4.13 – La struttura è in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla legge per l'esercizio delle attività svolte?	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No
In caso di risposta negativa indicare i termini per l'attuazione	
4.14 - Esistono protocolli per l'acquisizione del consenso informato finalizzati per tipologia di intervento e/o terapia eseguiti nelle strutture assicurate (es. interventi chirurgici, trasfusioni, anestesia, indagini invasive (*), trattamenti non chirurgici ad alto rischio, specifici rischi come HIV e HCV)?	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No
4.15 - In caso di intervento complesso che preveda successive e distinte fasi di attività sanitaria vengono acquisiti consensi informati differenziati?	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No
4.16 - Al paziente o ai suoi legali rappresentanti è concesso un lasso di tempo idoneo (In ragione della gravità della patologia) per valutare la situazione ed esprimere il consenso informato	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No
4.17 - Nel caso di minore è previsto il suo coinvolgimento nell' acquisizione del consenso informato	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
4.18 - Ove il paziente o, nel caso di minori o soggetti adulti sottoposti a tutela legale, i suoi tutori legali non acconsentano a rilasciare il consenso informato per rinuncia all'informazione, dissenso ai trattamenti terapeutici, rifiuto delle prestazioni sanitarie o altra motivazione, tale manifestazione di volontà viene sempre acquisita per iscritto e debitamente documentata e conservata?	
<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Solo in alcuni casi (quali ad esempio interventi chirurgici demolitivi o su espressa richiesta dei legali rappresentanti del minore)	
4.19 - Il consenso informato è sempre acquisito in forma scritta	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No
4.20 - I documenti che attestano il consenso informato sono sempre registrati e custoditi	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No
4.21 - Esiste una procedura per la gestione dei protocolli per l'acquisizione del consenso informato?	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No
4.22 - Se sì, ogni quanto tempo sono aggiornati?	<input checked="" type="radio"/> meno di 2 anni <input type="radio"/> più di due anni

**SEZIONE 5 – PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO**

N.B. Compilare obbligatoriamente tutti i campi, dove non ci sono valori da inserire indicare "0"(zero)

**Tabella 5.1 Fatturato**

Fatturato al 31/12 dell'ultimo esercizio concluso (anno .....):	€ 8.930.222,00
Fatturato al 31/12 dell'anno precedente (anno .....):	€ 8.856.233,00
La fatturazione delle prestazioni eseguite avviene:	
<input checked="" type="radio"/> esclusivamente a nome della struttura <input type="radio"/> esclusivamente a nome del professionista che esegue la prestazione <input type="radio"/> parte a nome della struttura (indicare la % ..... ) e parte a nome del professionista che esegue la prestazione (indicare la % ..... )	

**Tabella 5.2 Parametri**

Inserire dati riferiti al 31/12 dell'ultimo esercizio concluso

	Dipendenti	Liberi professionisti
Retribuzioni/compensi <b>personale medico</b>	€ 694.568,22	€ 330.857,49
Numero medici	n. 12	n. 20
Retribuzioni/compensi <b>personale infermieristico</b>	€ 1.080.122,71	€ 21.778,12
Numero infermieri	n. 41	n. 1
Retribuzioni/compensi <b>operatori socio sanitari</b>	€ 379.081,55	€
Numero operatori socio sanitari	n. 16	n. /
Retribuzioni/compensi <b>fisioterapisti</b>	€ 190.137,88	€
Numero fisioterapisti	n. 7	n. /
Retribuzioni/compensi <b>altro personale</b> (personale amministrativo, addetti mense, addetti pulizie, ecc.)	€ 748.288,23	€ 59.026,28
<b>Retribuzioni/compensi totali</b>	€ 3.092.198,59	€ 411.661,89
Numero <b>posti letto</b> (da compilare solo per strutture che effettuano il ricovero, anche diurno)		n. 46
Numero animali per i quali si esegue ricovero (per Clinica veterinaria)		n.

**Tabella 5.3 Specializzazione dei medici operanti nella struttura**

	Dipendenti	Liberi professionisti
Medici generici	n.	n.
Medici specialisti in ostetricia/ginecologia	n.	n.
Medici specialisti in ortopedia/traumatologia	n.	n.



5.6.5 - Nella struttura sono effettuati interventi di tipo invasivo (*)? (* ) Vedi definizione in ultima pagina	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No
Se sì, di quale natura? (descrivere) PEG; PRELIEVI VENOSI; EMOGASANALISI; CATETERE VENOSO CENTRALE E PERIFERICO T.A.C. CON MEGLIO DI CONTRASTO; BRONCOSCOPIA; SONDINO GASTRICO; ELETTROMIOGRAFIA AD AGLI; CATETERE VESICOLE; RACHICENTESI; ELETTROSTIMOLAZIONE AD AGLI;	
5.6.6 - Nella struttura sono effettuati interventi chirurgici (*)? (* ) Vedi definizione in ultima pagina	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
Se sì, di quale natura? (descrivere)	
5.6.7 - Nella struttura sono effettuate prestazioni di medicina estetica?	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
Se sì, di quale natura? (descrivere)	
5.6.8 - Nella struttura sono effettuati interventi di chirurgia estetica?	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
Se sì, di quale natura? (descrivere)	
5.6.9 - Nella struttura viene svolta attività di diagnostica per immagini (RMN, Scintigrafia, PET, ecc.)?	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No
5.6.10 - Nella struttura viene svolta attività di diagnostica senologica?	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
5.6.11 - Nella struttura viene svolta attività di diagnostica prenatale?	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
5.6.12 - Nella struttura sono effettuate fisioterapie?	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No
5.6.13 - Nella struttura sono svolti servizi trasfusionali (raccolta, analisi, preparazione, conservazione o trasfusione del sangue o dei suoi componenti)?	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
5.6.14 - Viene svolta l'attività di sperimentazione clinica?	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
5.6.15 - Vengono impiegate sostanze radioattive o apparecchi per l'accelerazione artificiale di particelle atomiche?	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
5.6.16 - Vengono effettuate attività connesse alla Procreazione Medicalmente Assistita?	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
5.6.17 - Nella struttura vengono effettuate indagini genetiche?	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
5.6.18 - Esiste un servizio di Day Hospital e/o Day - Surgery (*)? (* ) Vedi definizione in ultima pagina	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
5.6.19 - Esiste un servizio di Pronto Soccorso e Guardia Medica?	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
5.6.20 - La struttura si avvale stabilmente di società terze per l'esercizio di determinate attività quali l'assistenza ai pazienti, il servizio di ristorazione, di pulizia dei locali, ecc.?	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No
Se sì, indicare:	
Tipo di Attività	nominativo del soggetto erogante il servizio
PULIZIA AMBIENTI	CLEAN SERVICE
.....	.....
.....	.....
.....	.....

### 5.7 Assistiti

5.7.1 - Capienza massima di assistiti	n. 46
5.7.2 - Percentuale di assistiti autosufficienti	35 %
5.7.3 - Nella struttura è presente un nucleo protetto per malati di Alzheimer p per persone affette da gravi decadimenti cognitivi?	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
5.7.4 - La sorveglianza sugli assistiti è svolta 24 ore su 24?	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No
5.7.5 - E' consentita la libera uscita degli assistiti dalla struttura?	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
5.7.6 - La struttura è dotata di un registro per la contenzione fisica e per il suo monitoraggio?	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No

Tabella 5.8 - Apparecchiature e attrezzature elettromedicali

Tipologia	Numero
T.A.C.	1
R.M.N.	0
Camera Iperbarica	0
Defibrillatori	3
Altro, indicare .....	2
Altro, indicare .....	1
Altro, Indicare .....	1
Età media delle apparecchiature:	n° .....5..... anni
5.8.1 - Ai fini del corretto utilizzo delle apparecchiature elettromedicali sono previste procedure scritte per il personale addetto?	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No
5.8.2 - La manutenzione delle apparecchiature elettromedicali è:	<input type="radio"/> Incidentale <input checked="" type="radio"/> Periodica
Se periodica ogni quanto tempo?	<input type="radio"/> 3-6 mesi <input type="radio"/> 6-12 mesi <input checked="" type="radio"/> 12-24 mesi <input type="radio"/> oltre

Tabella 5.9 Compilare esclusivamente per "Società o Cooperative di infermieri" o Società o Cooperative di operatori socio sanitari (o.s.s.)"

5.9.1 - La Società o Cooperativa svolge l'attività esclusivamente su incarico di strutture sanitarie?	
5.9.2 - La Società o Cooperativa gestisce strutture sanitarie?	<input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No
Se sì, ricompilare la Tabella 2.1 selezionando anche la tipologia di struttura e le ulteriori informazioni richieste dal Questionario.	

SEZIONE 6 – INFORMAZIONI SPECIFICHE 'MALATTIE INFETTIVE DA CONTAGIO'

N.B. Compilare obbligatoriamente tutti i campi

6.1 - La struttura ha messo in atto tutte le misure di prevenzione e protezione imposte dalle direttive nazionali e regionali o dalle Autorità competenti per l'emergenza Covid-19?		<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No (Vedi nota 1)
Se sì, da quale data?		18/03/2020
6.2 - È stato predisposto un piano/procedura scritta di gestione del paziente affetto da malattie infettive da contagio?		<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No
Se sì, da quale data?		18/03/2020
6.3 - È possibile isolare i pazienti qualora sia confermata o sospetta l'infezione?		<input checked="" type="radio"/> Si (stanza singola) <input type="radio"/> Si (stanza con raggruppamento pazienti con stessa patologia) <input type="radio"/> Si (trasferimento in strutture dedicate già individuate) <input type="radio"/> Si (altro specificare) ..... ..... <input type="radio"/> No
6.4 - È stato eseguito un programma di formazione specifico del personale sanitario e di assistenza?		<input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No
6.5 - Nella struttura sono presenti reparti specificamente dedicati a pazienti positivi al Covid-19?		<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
Se sì, quanti posti letto sono disponibili?		
Se sì, il personale presente in tali reparti presta la sua opera anche in altri reparti?		<input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No
6.6 - La struttura ospita o ha ospitato pazienti positivi al Covid-19?		<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
Se sì, quanti?		
6.7 - La struttura ha o ha avuto prestatori di lavoro positivi al Covid-19?		<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No
Se sì, quanti?		
6.8 - Ci sono stati casi di pazienti o prestatori di lavoro deceduti per Covid-19?		<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No (Vedi nota 2)
Se sì, quanti pazienti?		n. ....
Se sì, quanti prestatori di lavoro?		n. ....
6.9 Indicare il numero di pazienti deceduti in totale (indipendentemente dalla causa)	Anno in corso	n. 17
	Anno precedente	n. 10

6.10 - La struttura è stata sottoposta ad ispezione da parte delle Autorità giudiziarie e/o sanitaria negli ultimi 12 mesi?	O Si <input checked="" type="radio"/> No
Se sì, sono state accertate violazioni in materia di prevenzione/sicurezza?	O Si <input checked="" type="radio"/> No (Vedi nota 2)
6.11 - La struttura ha aderito ad accordi di collaborazione con Regione o Comuni per accogliere pazienti positivi al Covid-19 trasferiti da altre strutture sanitarie o assistenziali?	O Si <input checked="" type="radio"/> No
Se sì, quanti pazienti sono stati trasferiti nella struttura?	

Nota 1. In caso di risposta negativa Italiana Assicurazioni non fornisce quotazione del rischio.

Nota 2. In caso di risposta positiva Italiana Assicurazioni non fornisce quotazione del rischio.

La sottoscrizione del presente Questionario non impegna il Richiedente alla stipulazione della polizza d'assicurazione. Qualora la polizza fosse emessa, le dichiarazioni rese saranno prese a fondamento del contratto e formeranno parte integrante dello stesso. Il Richiedente riconosce che le dichiarazioni contenute e da essa rese nel presente questionario risultano conformi a verità e dichiara altresì di non aver sottaciuto alcun elemento influente sulla valutazione del rischio ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Se tra la data di compilazione del presente Questionario e la data di emissione del contratto si verificassero variazioni rispetto a quanto ivi dichiarato, il Sottoscrittore si impegna a darne tempestiva comunicazione a Italiana Assicurazioni, che avrà diritto di ritirare, modificare o confermare la propria proposta.

Luogo e data di compilazione

BELLE, 20/12/22

CASA DI CURA VILLA VERDE  
Prof. Dott. Giovanni Verrienti s.r.l.  
Timbro e Firma del Richiedente  
Soc. Legale a Amministrazione  
Via M. 222 - 70100 ECCE  
C.F. P.IVA: 01964380757

Nome e Cognome

DR. SANTO MONTEDURO

Carica ricoperta

PRESIDENTE CDA

## DEFINIZIONI

### **DAY SURGERY**

struttura sanitaria autorizzata avente posti letto per degenza diurna che eroga interventi chirurgici eseguiti da medici chirurghi specialisti

### **INTERVENTI CHIRURGICI**

Le operazioni effettuate in sala operatoria, con anestesia locale o totale, attuate con manovre manuali o strumentali che comportano incisione, resezione o asportazione (anche con apparecchiature laser) di tessuti o organi.

### **INTERVENTI DI TIPO AMBULATORIALE**

Le operazioni eseguite in ambulatorio senza accesso al servizio "Day Surgery" e comunque diversi da interventi chirurgici ed interventi di tipo invasivo.

### **INTERVENTI DI TIPO INVASIVO**

Il complesso di indagini diagnostiche e delle manovre terapeutiche effettuate mediante l'inserimento nell'organismo del paziente di sonde, cateteri o di altre attrezzature utilizzate dalle diverse specializzazioni mediche. A titolo esemplificativo ma non limitativo appartengono a tale categoria di intervento: coronarografie, angioplastiche, gastroscopie, prelievi biotici, inserimenti di pacemaker.

ELENCO CIRCOSTANZE O SITUAZIONI CHE POTREBBERO DAR LUOGO A  
RICHIESTE DI RISARCIMENTO MA CHE ANCORA NON HANNO AVUTO SEGUITO

1. Tulipano Angelo – data evento 23.02.2022 – già segnalato alla compagnia Vs. Rif. 2022/38880/00
2. Peluso Rita – data evento 25.03.2022 – già segnalato alla compagnia Vs. Rif. 2022/55382/00
3. Rubino Raffaella – data evento 09.05.2022 – già segnalato alla compagnia Vs. Rif. 2022/80673/00
4. Milanese Pina – data evento 29.06.2022 – già segnalato alla compagnia Vs. Rif. 2022/118087/00
5. Meleleo Francesco – data evento 30.06.2022 – già segnalato alla compagnia Vs. Rif. 2022/121490/00
6. Santoro Anna – data evento 06.07.2022 – già segnalato alla compagnia Vs. Rif. 2022/125501/00
7. Pascasio Armando – data evento 01.08.2022 – già segnalato alla compagnia Vs. Rif. 2022/145678/00
8. Ricciardi Anna Maria – data evento 11.08.2022 – già segnalato alla compagnia Vs. Rif. 2022/155987/00
9. Crocetta Lucia – data evento 17.08.2022 – già segnalato alla compagnia Vs. Rif. 2022/157915/00
10. Trullo Franco – data evento 23.08.2022 – già segnalato alla compagnia Vs. Rif. 2022/175532/00
11. Bavaro Nicola – data evento 06.09.2022 – già segnalato alla compagnia Vs. Rif. 2022/175535/00
12. De Blasi Francesca – data evento 10.09.2022 – già segnalato alla compagnia Vs. Rif. 2022/175542/00
13. Pascasio Armando – data evento 14.09.2022 – già segnalato alla compagnia Vs. Rif. 2022/175548/00
14. Carluccio Lorella – data evento 22.09.2022 – già segnalato alla compagnia Vs. Rif. 2022/203670/00

CASA DI CURA VILLA VERDE  
Prof. Dott. Giovanni Verrienti S.r.l.  
Sede Legale e Amministrativa  
Via Menestri n. 222 - 74100 LECCE  
C.F. e P.IVA: 01983380757

# Assicurazione per la Responsabilità Civile delle Strutture Sanitarie e Sociosanitarie

**Le presenti Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,  
devono essere consegnate al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.**

**LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE**

<b>GLOSSARIO</b>	Pag.	3
<b>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE</b>	"	5
<b>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE R.C.T. e R.C.O.</b>	"	8
<b>NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO</b>	"	14
<b>CONDIZIONI FACOLTATIVE</b>	"	15

**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

## GLOSSARIO

Il significato di alcuni termini delle Condizioni di Assicurazione è riportato nel seguito.  
Le definizioni al singolare valgono anche al plurale e viceversa.

### **ANNUALITÀ ASSICURATIVA**

Il periodo compreso tra la data di effetto dell'assicurazione e la data di prima scadenza, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'assicurazione.

Nel caso di assicurazione stipulata di durata inferiore ad un anno, si intende la durata del contratto.

### **ASSICURATO**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

### **ASSICURAZIONE**

Il presente contratto di assicurazione che si conclude mediante la sottoscrizione della polizza.

### **CONTRAENTE**

Il soggetto che stipula l'assicurazione sottoscrivendo la polizza.

### **COMUNICAZIONE**

Lettera raccomandata, Posta Elettronica Certificata o Telefax.

### **COSE**

Genericamente gli oggetti materiali e gli animali.

### **DANNI**

La morte, le lesioni a persone e i danneggiamenti a cose.

### **DAY SURGERY**

La struttura sanitaria autorizzata avente posti letto per degenza diurna che eroga interventi chirurgici eseguiti da medici chirurghi specialisti.

### **DIPENDENTE**

Il prestatore di lavoro iscritto nel libro paga del Contraente.

### **FATTURATO**

Il volume degli affari (esclusa I.V.A.) risultante dalla somma delle registrazioni da effettuarsi obbligatoriamente ai sensi della Legge I.V.A.

### **FRANCHIGIA**

Parte del danno risarcibile, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

### **INTERVENTO CHIRURGICO**

Le operazioni effettuate in sala operatoria, con anestesia locale o totale, attuate con manovre manuali o strumentali che comportano incisione, resezione o asportazione (anche con apparecchiature laser) di tessuti e organi.

### **INTERVENTO DI TIPO AMBULATORIALE**

Le operazioni eseguite in ambulatorio senza accesso al servizio Day Surgery e comunque diversi da interventi chirurgici ed interventi di tipo invasivo.

**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

**INTERVENTO DI TIPO INVASIVO**

Il complesso di indagini diagnostiche e delle manovre terapeutiche effettuate mediate l'inserimento nell'organismo del paziente di sonde, cateteri o di altre attrezzature utilizzate dalle diverse specializzazioni mediche. A titolo esemplificativo ma non limitativo appartengono a tale categoria di intervento: coronarografie, angioplastiche, gastroscopie, prelievi biotici, inserimenti di pacemaker.

Non sono invece considerati invasivi i seguenti atti medici: medicazioni, suture superficiali, posizionamento di cateteri vescicali, infiltrazioni peri e intra articolari e ogni altra prestazione assimilabile, secondo le evidenze scientifiche o le vigenti discipline di settore.

**LIMITE DI RISARCIMENTO**

L'importo massimo che Italiana Spa si impegna a corrispondere in caso di sinistro in relazione a una determinata garanzia. Ove precisato, per alcune garanzie il limite si intende, oltre che per sinistro, anche per annualità assicurativa.

**MASSIMALE**

La somma complessiva massima fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia.

**PARTI**

Il Contraente e la Società.

**PERDITE PATRIMONIALI**

Il pregiudizio economico non derivante da morte o lesioni personali o danneggiamenti a cose.

**POLIZZA**

L'insieme dei documenti che integrano e comprovano l'assicurazione.

**PERSONALE**

Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta sulla scheda di polizza.

**PREMIO**

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

**RISARCIMENTO**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**SCHEDA DI POLIZZA**

Il documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del rischio, i massimali assicurati, il premio e la sottoscrizione delle parti (Mod. RCG55120).

**SCOPERTO**

La parte del danno risarcibile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

**SINISTRO R.C.O.**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**SINISTRO R.C.T.**

La richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione.

**SOCIETÀ**

Italiana Assicurazioni S.p.A.

**NOTA BENE:** Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio comporteranno la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento nonché la stessa risoluzione del rapporto assicurativo secondo quanto disposto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

### **ART. 2 - DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEI PREMI**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di Italiana Spa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

### **ART. 3 - ALTRE ASSICURAZIONI**

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile).

### **ART. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

La Polizza contiene ogni accordo tra le parti in relazione al rapporto assicurativo. Ogni eventuale modificazione della stessa dovrà essere approvata dalle parti per iscritto.

### **ART. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 del Codice Civile).

### **ART. 6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

Ove intervengano mutamenti che determinino una diminuzione del rischio, la Società ridurrà il premio o le rate di premio successive alla relativa comunicazione da parte del Contraente secondo quanto disposto dall'art. 1897 del Codice Civile.

La Società rinuncia alla facoltà di recesso di cui all'art. 1897 del Codice Civile.

### **ART. 7 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto del risarcimento, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

### **ART. 8 - ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### **ART. 9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**NOTA BENE:** Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**ART. 10 - FORO COMPETENTE**

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede la Società.

**ART. 11 - DURATA DEL CONTRATTO**

La presente assicurazione ha la durata indicata nella scheda di polizza e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta.

In caso di durata superiore a un anno e qualora nella casella "Tacito rinnovo" della scheda di polizza sia riportata l'indicazione "SI" è facoltà delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza anniversaria mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della medesima scadenza.

**ART. 12 - REGOLAZIONE DEL PREMIO**

Se il premio dovuto per ciascun periodo assicurativo è convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria, come risulta nel conteggio contenuto in polizza, e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, a secondo delle variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo.

A tale scopo:

**A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio**

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto il Contraente deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto:

- l'ammontare delle retribuzioni lorde imponibili ai fini contributivi corrisposte ai dipendenti iscritti nei libri obbligatori;
- il volume di affari (fatturato con esclusione dell'IVA);
- gli altri elementi variabili previsti in polizza.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.

Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza.

**B) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati**

Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato:

- la comunicazione dei dati ovvero
- il pagamento della differenza attiva dovuta

Italiana Spa può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni per i relativi adempimenti.

Trascorso infruttuosamente tale periodo, il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo: nel caso in cui il Contraente non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Resta fermo per la Società stessa il diritto di agire giudizialmente.

**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

**C) Rivalutazione dei premio anticipato in via provvisoria**

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

**D) Verifiche e controlli**

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, nei limiti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato****NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE R.C.T. E R.C.O.****DESCRIZIONE DEL RISCHIO**

Esercente la struttura sanitaria descritta sulla scheda di polizza per lo svolgimento delle attività inerenti all'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, compresi i servizi complementari e sussidiari.

**ART. 13 - OGGETTO DELLA GARANZIA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)**

(valida solo se indicati in polizza i relativi massimali)

La Società, in base alle informazioni contenute nella proposta questionario che è parte integrante della polizza, si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi degli artt. 7 e 10 della legge 8 marzo 2017 n. 24 e s.m.i., a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione allo svolgimento dell'attività, descritta sulla scheda di polizza, per la quale è prestata l'assicurazione.

La garanzia comprende i danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso la struttura assicurata e vale anche per le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria oppure in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.

La garanzia è estesa alla responsabilità civile degli esercenti le professioni sanitarie, salvo quando agiscono nell'adempimento di una loro obbligazione contrattuale direttamente assunta con l'assistito.

La Società si riserva il diritto di rivalsa nei confronti del responsabile del danno, compresa quella prevista dagli artt. 9 e 12 della legge 8 marzo 2017 n. 24 e s.m.i.

**ART. 14 - OGGETTO DELLA GARANZIA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO**

**(R.C.O.)** (valida solo se indicati in polizza i relativi massimali)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente, purché in regola, al momento del fatto che ha originato il sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs., addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) **per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente calcolata sulla base dei criteri adottati dall'INAIL.**

**Questa garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di euro 2.500 per sinistro, indipendentemente dalla percentuale di invalidità riscontrata.**

La garanzia R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 19 giugno 1984 n. 222.

**ART. 15 - RISCHI COMPRESI**

L'assicurazione R.C.T. vale anche per:

- 1) la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione allo svolgimento dei servizi di:
  - ristorazione, bar e distributori automatici di cibi e bevande, compresi i danni provocati dalla somministrazione dei cibi e delle bevande;
  - pulizia e sanificazione dei locali;
  - giardinaggio e manutenzione delle aree verdi;
  - lavanderia;
  - servizio di igiene della persona (parrucchiere e barbieri);
  - servizio di guardiania e vigilanza.

**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

Qualora tali servizi siano affidati a soggetti diversi dall'Assicurato, l'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di committente;

- 2) la responsabilità civile derivante all'Assicurato:
  - per danni cagionati a terzi, compresi gli assistiti, in occasione di uscite all'esterno con accompagnamento di familiari o conoscenti, **purché autorizzate dall'Assicurato;**
  - dall'erogazione di servizi sanitari presso il domicilio degli assistiti o comunque fuori sede;
  - dalla concessione in comodato o in uso a terzi di attrezzature, apparecchiature o presidi sanitari;
- 3) per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatto di volontari o obiettori di coscienza che prestino la loro attività presso l'Assicurato;
- 4) la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione alla committenza o allo svolgimento degli incarichi previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza (Decreto 9 aprile 2008, n. 81) e successive eventuali modificazioni ed integrazioni;
- 5) la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e conduzione di fabbricati o porzioni di fabbricati destinati all'esercizio dell'attività descritta in polizza. Sono comprese le relative pertinenze, gli impianti fissi destinati alla conduzione dei fabbricati, le recinzioni ed i cancelli anche automatici, le strade private, i parcheggi, i piazzali ed i terreni circostanti anche se tenuti a giardino e con presenza di alberi di alto fusto.

L'assicurazione comprende inoltre i danni derivanti da:

- lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia dall'Assicurato;
- caduta accidentale di neve dai fabbricati e piante;
- spargimento di acqua, purché conseguente a rottura accidentale di tubazioni, impianti e condutture.

**Sono esclusi i danni derivanti da umidità, stillicidio o da rigurgiti di fognie.**

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato quale committente di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria (compresi ampliamenti e sopraelevazioni) affidati ad altri soggetti nel rispetto di quanto previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) e successive eventuali modificazioni ed integrazioni;

- 6) i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a sinistro risarcibile ai termini di polizza. La presente garanzia opera con il limite di risarcimento di euro 250.000 per sinistro e per annualità assicurativa;**
- 7) le perdite patrimoniali derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive eventuali modificazioni ed integrazioni), **sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. La presente garanzia opera con il limite di risarcimento di euro 150.000 per sinistro e per annualità assicurativa;**
- 8) la responsabilità civile dell'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi prestatori di lavoro dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, **purché i medesimi non siano di proprietà dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati in leasing finanziario o dati in usufrutto. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da prestatori di lavoro dell'Assicurato iscritti nei libri paga tenuti a norma di legge;**
- 9) i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite **a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. La presente garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non risarcibile di euro 2.500 con il limite di risarcimento di euro 250.000 per sinistro e per annualità assicurativa;**
- 10) i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso gli assistiti ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile, per sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose portate nella struttura assicurata, consegnate o non consegnate. **La presente garanzia opera con il limite di risarcimento di euro 10.000 per sinistro e per annualità assicurativa.**

**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori in genere;

- 11) i danni cagionati alle cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio delle cose dell'Assicurato o da lui detenute, **con esclusione dei lavori eseguiti presso terzi**. Nel caso esista, in nome e per conto dell'Assicurato, polizza incendio con copertura "ricorso terzi e/o vicini", tale estensione di garanzia varrà per la parte eccedente il massimale assicurato con la polizza incendio. **La presente garanzia opera con il limite di risarcimento di euro 500.000 per sinistro e per annualità assicurativa.**

L'assicurazione R.C.O. vale anche per:

- 12) le malattie professionali, **purché venga riconosciuta la causa di lavoro.**

**L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.**

La garanzia non vale:

- 1) **in caso di ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;**
- 2) **per le malattie professionali conseguenti:**
  - a) **alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;**
  - b) **alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.**La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- 3) **per le malattie professionali che si manifestino dopo diciotto mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;**
- 4) **per le malattie provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi e/o superiori, finalizzati o meno ad emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro (c.d. "mobbing", "bossing");**
- 5) **per le malattie causate da amianto.**

La garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari al massimale di polizza che rappresenta la massima esposizione della Società:

- a) **per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatisi;**
- b) **per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.**

Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni di Assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare, da quando ne è venuto a conoscenza, a Italiana Spa l'insorgenza di una malattia professionale e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

#### ART. 16 - REQUISITI ORGANIZZATIVI

L'efficacia della garanzia è subordinata al possesso, da parte del Contraente, delle autorizzazioni e dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi previsti dall'ordinamento giuridico e dai regolamenti vigenti per esercizio dell'attività assicurata.

**NOTA BENE:** Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

**ART. 17 - RISCHI ESCLUSI**

La garanzia R.C.T non vale per i danni:

- A.1.** da atti, fatti o circostanze di cui l'Assicurato, al momento della stipulazione del contratto, sia consapevole che potranno dare origine a richieste di risarcimento;
- A.2.** direttamente riconducibili alla intenzionale mancata osservanza e violazione delle disposizioni di Legge o dei regolamenti inerenti al funzionamento e la gestione delle strutture sanitarie e dei relativi impianti, da parte del Direttore Generale, Amministrativo, Sanitario e Tecnico nonché del Responsabile del Servizio di protezione e sicurezza incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 81/08;
- A.3.** conseguenti al servizio di pronto soccorso;
- A.4.** conseguenti a prestazioni di medicina estetica o a interventi di chirurgia estetica;
- A.5.** da distribuzione e utilizzazione del sangue;
- A.6.** da attività di ricerca e sperimentazione clinica;
- A.7.** da mancata acquisizione del consenso informato, salvo nei casi di necessità e urgenza previsti per legge;
- A.8.** derivanti dalla pratica della fecondazione o procreazione assistita;
- A.9.** derivanti dallo svolgimento delle attività di ingegneria genetica e quelle relative a prodotti derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
- B.1.** conseguenti a:
- atti, fatti o circostanze già note all'Assicurato prima della stipula dell'assicurazione;
  - inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto previsto dal punto 9) dell'Art. 15 "Rischi compresi";
  - interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
  - alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- B.2.** derivanti da proprietà ed uso di:
- veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
  - natanti, imbarcazioni e navi;
  - aeromobili;
  - veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- B.3.** cagionati a cose che il Contraente o i suoi dipendenti detengano o possiedano a qualsiasi titolo alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni;
- B.4.** derivanti dalla proprietà di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;
- B.5.** da furto.

La garanzia R.C.T. e R.C.O. non vale inoltre:

- C.1.** per le malattie professionali, salvo quanto previsto dal punto 12) dell'Art. 15 "Rischi compresi";
- C.2.** per i danni derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- C.3.** per i danni derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- C.4.** per i danni riconducibili a eventi epidemici virali quali, ad esempio, il contagio da Coronavirus.

La garanzia non comprende in ogni caso il rimborso agli assistiti di quanto da essi corrisposto per le prestazioni ricevute.

**NOTA BENE:** Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

**ART. 18 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI**

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:

- a) il legale rappresentante, il coniuge, i genitori ed i figli dello stesso nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; tali persone sono comunque considerate terze, limitatamente ai danni corporali (morte o lesioni), quando subiscono il danno in conseguenza del loro ricorso a prestazioni erogate dal Contraente;
- b) i dipendenti e i lavoratori parasubordinati del Contraente soggetti all'INAIL che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio.

Sempreché non ricorrano le ipotesi indicate nel punto a) del presente articolo, i dipendenti, i lavoratori parasubordinati non soggetti all'INAIL e il personale non dipendente, che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio, sono considerati terzi limitatamente al caso di morte o di lesioni personali gravi o gravissime quali definite dall'art. 583 del Codice Penale.

**ART. 19 - DELIMITAZIONE TERRITORIALE DELLA GARANZIA**

La garanzia R.C.T. vale per l'attività svolta dall'Assicurato nel territorio dello Stato italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.

La garanzia R.C.O. vale per i sinistri che avvengono nel mondo intero.

**ART. 20 - VALIDITÀ TEMPORALE AI FINI DELLA GARANZIA R.C.T.****a. Inizio della garanzia**

Fermo il disposto dell'art. 1901 del Codice Civile (Mancato pagamento del premio), la presente assicurazione è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato, e da lui denunciate alla Società, durante il periodo di validità del presente contratto, ancorché siano state originate da comportamenti colposi posti in essere in epoca precedente alla data di decorrenza indicata sulla scheda di polizza ma non antecedentemente a dieci anni da tale data.

Tuttavia, se l'Assicurato aveva stipulato, con la Società e per il medesimo rischio, una polizza o più polizze in successione nel tempo sostituite dalla presente senza nessuna interruzione della garanzia, il contratto è operante anche per i sinistri originati da comportamenti colposi posti in essere in epoca anteriore a quella di cui al precedente paragrafo (dieci anni), ma che comunque non siano antecedenti al periodo di efficacia previsto dalla prima polizza sottoscritta.

La massima esposizione della Società per il periodo di retroattività decennale è pari al massimale della garanzia R.C.T. indicato sulla scheda di polizza.

**b. Termine della garanzia**

Il contratto cessa i suoi effetti alla data di scadenza indicata sulla scheda di polizza e sarà operante, per ulteriori 30 giorni e salvo il caso di recesso per sinistro, per la denuncia delle richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel periodo di efficacia del contratto.

**ART. 21 - FRANCHIGIA R.C.T.**

L'assicurazione è operante con una franchigia per sinistro di:

- euro 1.000 per danni a cose,
- euro 10.000 per danni da morte o da lesioni cagionate agli assistiti;

ferma restando la validità di eventuali scoperti e franchigie di importo diverso previste dalle condizioni di polizza.

**ART. 22 - EFFETTI SULLE POLIZZE SOSTITUITE**

Qualora alla copertura del rischio assicurato potessero concorrere anche altre assicurazioni stipulate precedentemente con la Società, le parti si danno atto che i loro reciproci rapporti saranno regolati esclusivamente dal presente contratto.

**NOTA BENE:** Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

**ART. 23 - PLURALITÀ DI ASSICURATI**

Il massimale stabilito in polizza sia per la R.C.T. sia per la R.C.O. resta per ogni effetto unico, per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati tra di loro.

**ART. 24 - ESISTENZA DI ALTRE POLIZZE – II° RISCHIO EVENTUALE**

Nel caso di esistenza di altre polizze assicurative a garanzia del medesimo rischio la presente polizza opera in secondo rischio (e cioè in eccedenza) rispetto al massimale e/o alle garanzie previste da tali coperture.

**ART. 25 - LIMITAZIONE IN CASO DI RESPONSABILITÀ SOLIDALE**

Nel caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti non assicurati con il presente contratto, l'assicurazione opera esclusivamente per la quota di responsabilità direttamente imputabili all'Assicurato, così come stabilito dall'art. 2055, secondo e terzo comma, del Codice civile; pertanto si intende esplicitamente escluso quanto l'Assicurato sia tenuto a risarcire in virtù del mero vincolo di solidarietà.

**ART. 26 - LIMITI DI RISARCIMENTO**

L'assicurazione è prestata, ove non siano stabiliti specifici limiti di risarcimento, fino alla concorrenza del massimale indicato sulla scheda di polizza per ogni sinistro.

Detto massimale costituisce anche la massima esposizione complessiva della Società per tutti i sinistri denunciati in ciascun periodo assicurativo annuo.

Qualora più richieste di risarcimento siano originate da un medesimo comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente e l'insieme delle richieste di risarcimento originate dallo stesso comportamento colposo saranno considerate come unico sinistro.

Nel caso un unico evento interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che quella R.C.O., la massima esposizione della Società non potrà comunque superare il massimale previsto per la garanzia R.C.T.

**ART. 27 - SITO INTERNET**

Il Contraente si impegna ad aggiornare con la massima tempestività le indicazioni e la documentazione a riguardo della presente assicurazione inserite nel proprio sito internet in ragione di eventuali modifiche del presente rapporto contrattuale.

Il Contraente si impegna inoltre a manlevare la Società di ogni conseguenza pregiudizievole che essa dovesse subire nei confronti di terzi per l'inadempimento di tale obbligo fermo restando ogni diritto della Società alla rivalsa o al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

**NOTA BENE:** Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

## NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

### ART. 28 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato interessato dal sinistro, devono darne avviso scritto all'agenzia che ha provveduto alla stipulazione della polizza ovvero alla Società entro tre giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato ovvero dalla data in cui gli stessi ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile).

Il Contraente si impegna inoltre a trasmettere alla Società, congiuntamente alla denuncia e comunque non oltre sette giorni dalla medesima:

- la relazione tecnico-sanitaria dettagliata del caso, riportante la descrizione e la cronologia dei trattamenti praticati;
- la copia della cartella clinica e degli altri registri sanitari relativi al sinistro denunciato per le parti che siano già nella disponibilità del Contraente. Eventuali integrazioni dovranno essere trasmesse dal Contraente alla Società nel più breve tempo possibile e comunque entro 7 giorni dalla refertazione;
- i nominativi dei professionisti sanitari coinvolti a vario titolo nel sinistro, i relativi indirizzi anagrafici e PEC, se conosciuti, nonché copia delle polizze - o gli estremi delle medesime - a copertura della responsabilità civile dei professionisti sanitari;
- l'elenco delle persone che possano essere interessate al fatto in qualità di testimoni con indicazione dei recapiti utili per essere contattate dalla Società o da suoi incaricati.

Il Contraente autorizza, in via preventiva, la Società all'accesso a tutta la documentazione relativa al sinistro diversa da quella indicata nei paragrafi precedenti e a svolgere indagini al fine di ottenere atti o altre informazioni relative ai fatti che hanno dato luogo al sinistro.

L'Assicurato perderà i diritti connessi alla presente assicurazione ove il Contraente sia dolosamente inadempiente agli obblighi di collaborazione di cui ai precedenti capoversi. Ove tale inadempimento abbia natura colposa, la Società avrà diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto (artt. 1914 e 1915 del Codice Civile).

### ART. 29 - GESTIONE DELLE VERTENZE – SPESE DI RESISTENZA

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

**NOTA BENE:** Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

## CONDIZIONI FACOLTATIVE

(Operanti se richiamate sulla scheda di polizza)

### A. RINUNCIA ALLA RIVALSA PER COLPA GRAVE

In parziale deroga dell'art. 13 "Oggetto della garanzia della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)" la Società rinuncia ad esercitare l'azione di rivalsa prevista dagli artt. 9 e 12 della legge 8 marzo 2017 n. 24 e s.m.i. nei confronti del dipendente responsabile del danno cagionato con colpa grave.

### B. R.C. PERSONALE DEL DIPENDENTE

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale dei dipendenti non esercenti le professioni sanitarie per danni involontariamente cagionati a terzi, **escluso il Contraente**, nello svolgimento delle proprie mansioni per conto del Contraente stesso.

Agli effetti di questa estensione di garanzia il personale, operante a qualunque titolo presso la struttura assicurata, è considerato terzo **limitatamente al caso di morte o di lesioni personali**.

### C. DIRETTORE SANITARIO

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile del Direttore Sanitario per danni involontariamente cagionati a terzi, **escluso il Contraente**.

Agli effetti di questa estensione di garanzia il personale, operante a qualunque titolo presso la struttura assicurata, è considerato terzo **limitatamente al caso di morte o di lesioni personali**.

### D. MEDICINA ESTETICA

In parziale deroga alla lett. A.3 dell'art. 17 "Rischi esclusi", l'assicurazione comprende la responsabilità per i danni derivanti dalla pratica della medicina estetica.

Sono compresi nell'assicurazione i danni estetici e fisionomici, **purché determinati da errore tecnico della prestazione**.

**Restano comunque escluse dalla garanzia le pretese per mancata rispondenza della prestazione all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato e i danni derivanti da interventi di chirurgia estetica.**

**Questa garanzia è prestata con un limite di risarcimento di euro 500.000 per sinistro e anno assicurativo.**

### E. R.C. SOSTANZE RADIOATTIVE

In parziale deroga della lett. C.2 dell'art. 17 "Rischi esclusi", l'assicurazione comprende i danni derivanti dalla detenzione e dall'uso delle fonti radioattive per uso medico.

**L'assicurazione è efficace a condizione che l'attività sia intrapresa con l'osservanza delle norme vigenti in materia nonché delle prescrizioni della competente autorità. Il Contraente si impegna altresì ad uniformarsi alle norme ed alle prescrizioni successivamente emanate, ad avvalersi esclusivamente di personale tecnico specializzato e idoneamente protetto e ad allontanare qualsiasi persona estranea all'impiego delle fonti dai locali di conservazione od uso delle fonti stesse.**

Il Contraente accorda alla Società la facoltà di ispezione del rischio, senza che tale facoltà diminuisca gli impegni e gli obblighi assunti in forza della presente condizione.

**La garanzia è prestata con un sottolimito pari € 250.000 che deve intendersi quale massima esposizione della Società per ogni annualità assicurativa indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento, relative alla presente estensione, presentate all'Assicurato nello stesso periodo.**

### F. DISTRIBUZIONE ED UTILIZZAZIONE DEL SANGUE

In parziale deroga della lett. A.4 dell'art. 17 "Rischi esclusi", l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi in conseguenza della distribuzione o dell'utilizzazione del sangue o dei suoi preparati o derivati di pronto impiego, compreso i danni da HIV.

**NOTA BENE:** Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato abbia ottemperato a tutti gli obblighi previsti in merito al controllo preventivo del sangue da leggi e/o circolari ministeriali specifiche sulla materia e in vigore al momento del fatto.

La garanzia è prestata con un sottolimito pari € 500.000 che deve intendersi quale massima esposizione della Società per ogni annualità assicurativa indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento, relative alla presente estensione, presentate all'Assicurato nello stesso periodo.

**G. SELF INSURANCE RETENTION (S.I.R.)**

La presente condizione facoltativa annulla e sostituisce l'Art. 21 'Franchigia R.C.T.'.

Le garanzie di polizza sono prestate con l'applicazione di una ritenzione di € 20.000 per sinistro per tutte le tipologie di danno, sia a persone che a cose.

La garanzia R.C.T. entra in vigore dopo i primi € 20.000 per sinistro, importo che resta a totale carico dell'Assicurato quale Self Insurance Retention - S.I.R. per ciascun sinistro.

Si conviene pertanto che:

1. per le richieste danni il cui ammontare rientri nella S.I.R. medesima, oppure per una richiesta il cui ammontare non sia quantificato, le operazioni di accertamento, gestione, trattazione e liquidazione degli eventuali sinistri rimarranno a totale carico dell'Assicurato, senza che ne debba dare comunicazione alla Società;
2. per i danni per i quali pervenga da subito una richiesta il cui ammontare sia espressamente quantificato per un importo superiore alla S.I.R., il sinistro verrà denunciato alla Società, che ne assumerà per intero la gestione.

Si precisa che, qualora un sinistro gestito dall'Assicurato, di importo inizialmente inferiore alla S.I.R. o di importo indeterminato, in corso di istruttoria venga accertato essere di importo superiore alla S.I.R., in deroga all'art. 28 "Obblighi in caso di sinistro", verrà denunciato solo in quel momento alla Società, entro e non oltre 30 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, fermo restando che l'ambito della gestione della ritenzione dell'Assicurato non sia effettuata in malagestio; ciò premesso, la Società non potrà eccepire alcun tipo di pregiudizio per ritardata denuncia o la prescrizione del diritto.

Per i danni di importo superiore alla S.I.R., la Società si impegna a gestire il sinistro liquidando il danno al netto dell'importo relativo alla S.I.R. e l'Assicurato, in caso di liquidazione al terzo danneggiato, si impegna a corrispondere a questi la misura della SIR.

**IL CONTRAENTE**

CASA DI CURA VILLA VERDE  
Prof. Dott. Giovanni Verrienti s.r.l.  
Sede Legale e Amministrativa  
Via Montatoni n. 22 - 73100 LECCE  
C.F. e P.IVA: 0383380757

**ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A.**

**ITALIANA ASSICURAZIONI REALE GROUP**  
GIOSA ASSICURAZIONI S.p.A.  
di Gianluca Giosa & C.  
Via B. Ravenna, 15 - 73100 LECCE  
Tel. 0832 307942  
Partita IVA 038337560758

**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

**Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente approva specificatamente il contenuto dei seguenti articoli:**

- 7 - Recesso in caso di sinistro;
- 11 - Durata del contratto;
- 12 - Regolazione del premio;
- 13 - Oggetto della garanzia della responsabilità civile verso terzi;
- 16 - Requisiti organizzativi;
- 17 - Rischi esclusi;
- 20 - Validità temporale ai fini della garanzia R.C.T.;
- 22 - Effetti sulle polizze sostituite;
- 25 - Limitazione in caso di responsabilità solidale;
- 26 - Limiti di risarcimento;
- 28 - Obblighi in caso di sinistro
- 29 - Gestione delle vertenze – Spese di resistenza.

**IL CONTRAENTE**

CASA DI CURA VILLA VERDE  
Prof. Dott. Giovanni Verrienti s.r.l.  
Sede Legale e Amministrativa  
Via Monteroni n. 222 - 73100 LECCE  
C.F. e P.JVA: 01983380757

**IL CONTRAENTE, con la firma, dichiara di aver ricevuto le Condizioni di Assicurazione comprensive del glossario dei termini (Mod. RCG55121/SS - Ed. 05/2020).**

**IL CONTRAENTE**

CASA DI CURA VILLA VERDE  
Prof. Dott. Giovanni Verrienti s.r.l.  
Sede Legale e Amministrativa  
Via Monteroni n. 222 - 73100 LECCE  
C.F. e P.JVA: 01983380757